

DECRETO 1° aprile 2016.

Scioglimento della «Elettronia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Vista la nota del Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna n. 1319 del 22 gennaio 2016, con la quale si comunica la rilevante situazione debitoria della Coop. Ed. «Elettronia» di Roma come da atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso da Equitalia allegato alla medesima nota;

Preso atto della visura camerale che la cooperativa Ed. «Elettronia» di Roma ha depositato l'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 2009;

Ritenuto di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore in quanto la cooperativa ed. «Elettronia» ha omesso di depositare il bilancio di esercizio dall'anno 2010 e si trova in una rilevante situazione debitoria ;

Vista la ministeriale n. 1183 del 1° febbraio 2016 con la quale questa Direzione ha chiesto alla Prefettura di Roma di pronunciarsi in ordine all'assenza di eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore al dott. Vincenzo Sarcina;

Tenuto conto che nei termini previsti la Prefettura medesima non ha dato riscontro alla ministeriale sopra citata, questa amministrazione può pertanto procedere all'affidamento di detto incarico;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 22 febbraio 2016 prot. n. 2176, non ha prodotto alcun riscontro;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elettronia» con sede in Roma, codice fiscale 80110990589, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sarcina, nato a Roma il 14 giugno 1974, codice fiscale SRCVCN74H14H501L, con studio in Roma, viale Cortina d'Ampezzo, 211;

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2016

Il direttore generale: PALLAVICINI

16A02850

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 4 marzo 2016.

Attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato, in forma riassunta, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993, recante norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 recante organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;



Visti i decreti ministeriali 7 settembre 2005 relativi ai riconoscimenti dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione istituiti presso Istituti di ricerca del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, istituti di ricerca delle Università, nonché di regioni e province autonome, pubblicati in forma riassunta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante disposizioni generali per la produzione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee moltiplicazione agamica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2006;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli agrumi, della fragola, dell'olivo, delle pomoidee e delle prunoidee, pubblicati nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2009 relativo al riconoscimento del Centro di conservazione per la premoltiplicazione dell'Olivo, istituito presso l'IBIMET del CNR di Bologna, pubblicato in forma riassunta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2009;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Considerato che il Registro nazionale delle varietà da frutto deve assicurare una chiara identificazione delle varietà ai fini della commercializzazione dei relativi materiali di moltiplicazione sia della categoria «certificato», sia della categoria CAC;

Acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2010, n. 124, il parere del comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella riunione del 29 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Articolazione del Registro

1. Il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e dei relativi portinnesti, istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, di seguito denominato «Registro», è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato al predetto decreto legislativo.

2. Il Registro di cui al comma precedente, in aggiunta ai generi e alle specie indicate nell'allegato del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.

3. Il Registro contiene una apposita sezione nella quale sono elencati i Centri di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Art. 2.

Informazioni sulle varietà iscritte

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

- a) la denominazione della varietà, oppure il codice di selezione;
- b) eventuali marchi commerciali registrati;
- c) eventuali sinonimi;
- d) il costituente, o l'avente diritto o il richiedente l'iscrizione;
- e) l'eventuale indicazione se si tratta di varietà:
 - iscritta con «descrizione ufficialmente riconosciuta» ai sensi dell'art. 6, comma c), sub 3), e comma 5 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 o «in corso di registrazione»;
 - f) la data di registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;
 - g) la data di scadenza della registrazione;
 - h) l'eventuale codice del brevetto italiano o della privativa comunitaria o numero della domanda;
 - i) la data di rilascio del brevetto o della privativa comunitaria o della domanda;
 - j) eventuale clone;
 - k) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà con produzione di materiali certificati, così come definito all'allegato 3 del decreto ministeriale 4 maggio 2006;
 - l) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
 - m) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.


Art. 3.

Iscrizione al registro delle varietà e dei cloni

1. Possono essere iscritte al Registro le varietà che soddisfano i requisiti e le condizioni indicate all'art. 6 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124.

2. L'iscrizione di una varietà al Registro, avviene su richiesta degli interessati, secondo quando stabilito dal decreto ministeriale 4 maggio 2006, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti come materiale «pre-base», «base», «certificato» o «CAC».

3. Il Ministero può disporre, con proprio provvedimento, l'iscrizione di una varietà al Registro anche in assenza di apposita richiesta, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.



Art. 4.

Pubblicazione ed aggiornamento del Registro

1. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonché l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero.

2. Gli aggiornamenti del Registro sono disposti con decreto del direttore generale competente, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Misure transitorie

1. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Servizio nazionale di certificazione volontaria di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 747

16A02815

DECRETO 23 marzo 2016.

Riconoscimento del Consorzio prosciutto di Carpegna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

